

Mattia Cinquetti

Università degli Studi di Torino

Rogatio e privilegium in Fest. de verb. sign. (p. 326.17L)

ABSTRACT – The paper analyzes the long-standing problem concerning the relationship between *rogatio* and *privilegium*, extending the investigation to particular aspects of the legislative procedure, relevant to this topic. The research originates from the analysis of the headword *rogatio* in Festus' vocabulary, highlighting its criticalities both in relation to legal thought and, more generally, in relation to literary and epigraphic evidence.

1. La definizione festina di *rogatio* e le sue criticità – 2. Possibili riscontri nelle fonti letterarie: Gellio e Cicerone – 3. Possibili riscontri in fonti epigrafiche – 4. Problemi filologici relativi all'opera di Festo – 5. La configurabilità della *rogatio* come *privilegium* – 6. Attribuzione della definizione.

1. Com'è noto, la parola *rogatio* può assumere in senso tecnico diversi significati. In una prima accezione, essa indica la proposta di legge presentata dal magistrato all'assemblea dei cittadini; in questo senso può indicare tanto l'atto del magistrato in sé, quanto la vera e propria proposta che non ha ancora assunto il rango di *lex publica*, non approvata dai comizi o dai concili. In una seconda accezione, di carattere più concreto, la parola può indicare la parte della *lex publica* al cui interno sono contenute le vere e proprie disposizioni normative¹. Tale assunto, più che una posizione dogmatica, costituisce quasi un fatto notorio di carattere tanto linguistico quanto giuridico².

¹ G. VALDITARA, *Gai. 3,218 - I. 4,3,15 e l'evoluzione del concetto di legislator*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, 2, Napoli, 1997, p. 497.

² Si vedano, ad esempio, A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, in *TAPhA*, 43.2, 1953, p. 686, s.v. *rogatio*; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1964 (ed. an.), p. 90; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*⁵, Torino, 1965, p. 222 e 229; A. D'ORS, *La ley romana, acto de magistrado*, in *Emerita*, 37, 1969, p. 140; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*

In tale prospettiva, è naturale che susciti stupore la definizione di *rogatio* che si può leggere in Fest. s.v. *rogatio* (p. 326.17L)³:

Rogatio est, cum populus consulitur de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sancitur. Nam quod in omnis homines resve populus scivit, lex appellatur. Itaque Gallus Aelius ait:

romana², 1, Napoli, 1972, p. 471; A. MAGDELAIN, *La loi a Rome: histoire d'un concept*, Paris, 1978, p. 74; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹², Napoli, 1998, p. 284; G. VALDITARA, *Lo stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008, p. 161; J-L. FERRARY, *L'iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication de la lex rogata, et la signification de la législation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine*, in ID. (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 2012, p. 3 e ss.; P. CERAMI, M. MICELI, *Strutture Costituzionali, fonti e codici nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2023, p. 392. Si deve sottolineare come alcuni autorevoli studiosi, sulla base dell'utilizzo dell'espressione *rogare de capite civis* individuabile in alcuni celebri passi di Cicerone (Cic. leg. 3.44 e Sest. 65), ritengano che costituisse *rogatio* anche la richiesta del magistrato, rivolta al comizio riunito in funzione giudiziaria, di condannare un cittadino: secondo A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole*, in *Labeo*, 34, 1988, p. 329, nt. 36, «*rogare populum de capite civis*» (non «*civium*») significa chiaramente interrogare il *populus* in ordine alla sorte che deve avere (condanna o non condanna?) un determinato cittadino»; si veda anche ID., *Dal «regnum» alla «res publica»*, in *Labeo*, 9, 1963, p. 354, nt. 92. La tesi dello studioso è stata sviluppata ulteriormente in ID., *Storia del diritto romano*¹², Napoli, 1998, p. 288, nel momento in cui la *rogatio* viene delineata come una vera e propria seconda ed eventuale fase del processo comiziale, che segue l'*anquisitio*. Sembra aver aderito con cautela all'ipotesi di Guarino – nella sua prima formulazione – anche L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, Padova, 1989, p. 46, nt. 3. In senso opposto si era espresso G. PUGLIESE, *Diritto penale romano*, in ID., V. ARANGIO-RUIZ, A. GUARINO, *Il diritto romano: la costituzione, caratteri, fonti, diritto privato, diritto criminale*, Roma, 1980, p. 263 e s., asserendo che la *lex* a cui si fa riferimento in Cic. leg. 3.44, «secondo la quale si poteva «*de capite civis rogari*» solo dinanzi ai comizi centuriati, [...] non sembra riferirsi a un'attività giudiziaria dei comizi, bensì piuttosto all'attività legislativa, vietando cioè che una norma comminante la pena capitale per un cittadino potesse essere fatta votare ad organo diverso da quei comizi». Più di recente ha adottato una posizione simile, a seguito di un puntale esame esegetico dei passi ciceroniani, anche E. TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione*, Napoli, 2008, p. 179 e ss., la quale conclude sottolineando a p. 188 come «l'espressione *rogare de capite civis* condivide con quella *ferre de capite civis* il significato di sottoporre al popolo una proposta di legge che prevede la pena di morte», escludendo la presenza di «elementi che consentano di interpretare le espressioni in esame nel significato di decidere giudizialmente la condanna o l'assoluzione del cittadino accusato di un crimine capitale». Sullo svolgimento del processo comiziale si veda inoltre B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 175 e ss., e ID. *Diritto e processo penale*², Milano, 1998, p. 84 e ss.; per una recente ricostruzione delle varie teorie concernenti questo tipo di giudizio si veda C. PELLOSO, *Ai primordi del giudizio popolare: peona capitis e garanzie del civis nella prima età repubblicana*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano* (cur. L. SOLIDORO), Torino, 2016, p. 85 e ss.

³ I riferimenti si intendono all'edizione *Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome*, W.M. LINDSAY (cur.), Stuttgart-Leipzig, 1997, XXVIII-573 p. Nell'edizione *Sexti Pompei Festi De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome*, K.O. MÜLLER (cur.), Leipzig, 1880, la v. *rogatio* si trova a p. 266, r. 2 e ss.; le due edizioni non presentano differenze, fatta eccezione per l'integrazione, realizzata da Lindsay, della lacuna segnalata da Müller alla r. 8.

“inter legem et rogationem hoc interest. Rogatio est genus legis; quae lex, non continuo ea rogatio est. <rogatio> non potest non esse lex, si modo iustis comitiis rogata est”.

Nonostante il passo non presenti particolari criticità linguistiche, per comodità del lettore appare opportuno riportare una sua traduzione effettuata da Pietro Cerami⁴:

Si ha *rogatio* allorché il popolo è consultato relativamente ad uno o più soggetti, e non relativamente a tutti; ovvero si dispone relativamente ad una o più materie e non a tutte. Infatti, ciò che il popolo stabilisce per tutti i soggetti e tutte le materie è denominato legge. Pertanto, Elio Gallo dice: «Fra legge e *rogatio* c'è questa differenza. *Rogatio* è un genere di legge; la legge non sempre è *rogatio*. La *rogatio* non può non essere legge, qualora sia rogata nei comizi ritualmente convocati».

Più che il profilo linguistico, ad apparire critico è quello contenutistico della voce. Innanzitutto si deve osservare come essa possa essere nettamente divisa in due parti: una prima contiene la definizione di *rogatio*, senza specificazione della fonte di provenienza⁵; una seconda riporta verosimilmente una glossa di Elio Gallo⁶, la quale specifica il rapporto tra *lex* e *rogatio*. In questa sede ci si soffermerà maggiormente sulla prima parte del passo, quella cd. ‘festina’. Ad ogni modo la voce, anche nel suo insieme, presenta diverse criticità.

In primo luogo, all'interno della cosiddetta glossa eliana, appare a prima vista incoerente l'utilizzo della parola *genus*: la *rogatio* viene definita *genus legis*, ma come si può evincere dalla proposizione successiva, essa viene intesa come *species* del più ampio genere legislativo⁷. Tale utilizzo del termine *genus*, in contrasto con

⁴ P. CERAMI, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³, Torino, 1996, p. 202.

⁵ Com'è noto, generalmente si ritiene che il *De verborum significatu* di Sesto Pompeo Festo costituisca un'epitome dell'omonima opera di Verrio Flacco. Come si vedrà in seguito, oltre alla difficoltà costituita dal distinguere queste due differenti mani, si aggiunge il fatto che all'interno dell'opera sono presenti apporti di altri autori che alle volte costituiscono veri e propri insiemi di glosse; per tale ragione non è sempre immediato attribuire la paternità di una voce festina. Si veda, in generale, F. BONA, *Contributo allo studio della composizione del «de verborum significatu» di Verrio Flacco*, Milano, 1964, *passim*, e, per la consultazione dell'opera festina, ID., *Opusculum festinum*, Pavia, 1982, *passim*.

⁶ Sulla figura di Elio Gallo e sulla sua opera perduta *De verborum, quae ad ius pertinent, significatione* si veda F. BONA, *Alla ricerca del 'De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione' di C. Elio Gallo*, in *BIDR*, 90, 1987, p. 119 e ss., e G. FALCONE, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA*, 41, 1991, p. 223 e ss.

⁷ Secondo R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 133, nt. 114, si parla «impropriamente di *genus* volendo dire *species*»; per M. TALAMANCA, *Lo schema genus-species nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese*

quanto ci si aspetterebbe, appare veicolare non tanto il significato di ‘genere’, quanto più quello di ‘tipo’⁸; a sostegno di tale uso promiscuo della parola – che si trova ad indicare in certi casi anche il concetto logico-giuridico di *species* – basti ricordare l’espressione, anch’essa apparentemente inusuale, *furtorum genera*, attestata in Gai. 3.183. Tale locuzione è integralmente ripresa nelle Istituzioni di Giustiano, in Iust. *Inst.* 4.1.3.

In secondo luogo, l’utilizzo della particella *itaque* dovrebbe esprimere una consequenzialità logica tra la prima parte del passo e l’affermazione di Elio Gallo; tale consequenzialità, in questo caso, è invece assente, dato che vengono sovrapposti due piani differenti: da un lato il numero dei destinatari del provvedimento e l’ampiezza del suo oggetto, dall’altra il procedimento che porta alla sua adozione. In tal modo la premessa non finisce per concordare con la conclusione. Per tale ragione è opportuno supporre che l’avverbio sia stato introdotto a seguito di un intervento sul testo – si cercherà di comprendere da parte di chi – nel tentativo di raccordare le due diverse parti risultanti del frammento⁹.

Al di là di queste criticità logico-linguistiche, la singolarità maggiore individuabile nella parte festina della voce – di carattere prettamente giuridico – è costituita dalla sovrapposizione della *rogatio* con ciò che normalmente viene indicato con il nome di *privilegium*¹⁰: essa è infatti identificata con la consultazione del

(Roma, 14-17 aprile 1973), 2, Roma 1976-1977, p. 216, non si tratta di un utilizzo improprio, ma semplicemente la *rogatio* è definita come *genus* della *lex*, quest’ultima intesa come «classe superiore che racchiude più sottoclassi». Il contributo di Talamanca costituisce una generale e puntuale analisi dello schema *genus-species*, che, come sottolinea lo studioso a p. 4, costituisce il paradigma delle tecniche divisorie, le quali a loro volta «costituiscono il momento portante di tutta l’attività sistematica [...] dei giuristi romani»; sul punto si vedano anche ID. *Développements socio-économiques et jurisprudence romaine à la fine de la République*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 7, Milano, 1987, p. 779, e S. TONDO, *Il nexum e Manilio*, in *Iura*, 33, 1982, p. 120. In via generale, sull’attività sistematica nell’esperienza giuridica romana, si vedano M. BRETONNE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1971, *passim*, e L. LANTELLA, *Il lavoro sistematico nel discorso giuridico romano*, in ID., F. BONA, F. GALLO, F. GORIA, M. SARGENTI, N. SCAPINI, P.L. ZANNINI, *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino, 1976, p. 3 e ss.

⁸ FALCONE, op. cit., p. 253, nt. 97, sottolinea come la parola *genus* non indichi esclusivamente la classe generale di carattere sovraordinato all’interno della quale vanno racchiuse le diverse *species*, dato che può essere utilizzata per esprimere anche il significato di «‘tipo’, ‘specie’».

⁹ R. REITZENSTEIN, *Verrianiische Forschungen*, Breslau, 1887, p. 83.

¹⁰ Da un punto di vista linguistico, il *Thesaurus Linguae Latinae*, 10.2, s.v. *privīlġium*, p. 1401.33 e ss., segnala due accezioni in senso tecnico (sezione I della voce) della parola *privilegium* all’interno della lingua latina: da un lato, poteva indicare la «*lex priva, sc. non generalis, sed ad singulos homines pertinens*»; dall’altro, il lemma poteva esprimere l’idea del «*ius praecipuum, beneficium sim. lege conlatum*». La prima accezione, che interessa in questa sede, sembrerebbe essere più antica, ma le sue attestazioni non risalgono oltre il I sec. a.C.; la seconda parrebbe essere attestata soltanto a partire dal principato. Da un punto di vista dogmatico, R. ORESTANO, *Ius singulare e privilegium in diritto romano*, in *Annali della regia università di Macerata*, 11 e 12-13, 1937 e 1939, ora in

popolo *de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sancitur*. In tale prospettiva la *lex publica* viene delineata come il provvedimento a carattere generale, che si differenzia da quello a carattere particolare costituito dalla *rogatio*. Nonostante si avrà modo di vedere come la configurazione della *lex* come *iussum generale* non sia originale¹¹, la contrapposizione tra essa e la *rogatio* espressa in questi termini sembra individuabile soltanto in questo luogo.

La voce *rogatio* del *De verborum significatu*, nota alla critica ma sinora esaminata tendenzialmente in modo incidentale, merita un – seppur breve – approfondimento autonomo, dato che attribuire valenza giuridica alla contrapposizione festina significherebbe, di fatto, delineare una nuova configurazione delle fonti di produzione normativa. Se la definizione di Festo avesse riscontro nella ricostruzione storico-giuridica, sarebbe necessario annoverare la *rogatio*, intesa come provvedimento legislativo a carattere particolare, tra le fonti del diritto.

In letteratura sono individuabili, in via generale, tre posizioni: in primo luogo vi è chi ritiene l'affermazione di Festo una semplice imprecisione, frutto di una visione grossolana del sistema normativo o di un errore nella trasmissione del testo¹²; in secondo luogo, si è sostenuto che la definizione festina abbia rilevanza esclusivamente descrittiva, limitandosi ad attestare un nuovo significato della parola *roga-*

ID., *Scritti*, 1, Napoli, 1998, p. 412, dopo aver sottolineato come non si possa «parlare in forma astratta e generica [...] del concetto di *privilegium* come di una entità rimasta uguale in ogni tempo» si limita a evidenziare, a p. 415, che la sua caratteristica essenziale sia sin dalle origini quella di «essere una statuizione positiva nei confronti di una persona determinata». Il tema del *privilegium*, con relativa letteratura, verrà approfondito in seguito al § 5; per il momento è sufficiente rilevare come il concetto assuma diverse configurazioni in relazione all'epoca pre-classica, classica e post-classica: ai fini del presente studio sarà necessario concentrarsi in particolare modo sulla prima fase storica, in cui il *privilegium* indicava la disposizione legislativa *de singulis concepta*.

¹¹ La rappresentazione della *lex publica* come norma generale va attribuita ad Ateio Capitone (Gell. 10.20.1); cfr. § 2.

¹² Contestano in modo netto la validità della definizione T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 3.1, Basel, 1952 (ed. an.), p. 304, nt. 2; REITZENSTEIN, *Verrianische*, cit., p. 83; E. SCHÖNBAUER, *Rechtshistorische Erkenntnisse aus einer neuen Inschrift*, in *RIDA*, 6 (4ª serie), 1951, p. 240 e ss.; U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk: sein Staat und sein Recht*, Frankfurt, 1955, p. 502, nt. 161; D'ORS, *La ley romana*, cit., p. 146, nt. 1; GUARINO, *Dal «regnum» alla «res publica»*, cit., p. 354; M. DUCOS, *Les romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris, 1984, p. 114, nt. 150. Pur partendo dal presupposto che la tradizione del testo sia corrotta, FALCONE, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'*, cit., p. 253, sembra ammettere la rilevanza descrittiva della definizione. Infine, secondo P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, in *Studi V. Arangio-Ruiz*, 1, Napoli, 1953, p. 20 e ss., la cui posizione è stata accolta da B. ALBANESE, «Privilegia», «*maximus comitiatus*», «*iussum populi*» (*XII Tab. 9.1-2, 12.5*), in *Labeo*, 36, 1990, p. 26, nt. 1, la prima parte della voce non sarebbe tanto da attribuire a Festo, quanto più a una fonte precedente, la quale fornirebbe importanti informazioni sulla legislazione arcaica; su tale ipotesi cfr. *infra*, § 5.

tio, senza che ciò abbia, da un punto di vista giuridico, particolari conseguenze di carattere sostanziale¹³; infine, alcuni studiosi hanno proprio individuato una vera e propria «forma normativa dal nome di *rogatio* da non confondere con l'omonimo antecedente logico e cronologico della *lex*, cioè con la proposta del magistrato priva di efficacia se mancante dell'approvazione comiziale»¹⁴.

È bene sottolineare sin da ora che si dubita dell'esistenza di una forma normativa di *rogatio*; tuttavia si ritiene che l'analisi del passo non possa consistere esclusivamente nella *pars destruens*, limitandosi a dichiarare che l'affermazione festina «hat keinen Sinn und Verstand»¹⁵. Pertanto verranno in primo luogo esaminate le ragioni per cui alcuni studiosi hanno affermato il carattere normativo di tale *rogatio*; in secondo luogo si cercherà di comprendere il motivo per cui essa sia stata definita in questo modo.

2. In mancanza di una nozione espressa di *rogatio* rinvenibile nelle fonti tecniche, la validità della definizione festina viene affermata sulla base di alcune fonti letterarie ed epigrafiche, le quali sembrerebbero attestare che la parola potesse indicare il *privilegium*. Per fare chiarezza su quest'affermazione, occorre in primo luogo esaminare le fonti letterarie in questione.

L'affermazione di Festo appare suffragata da un celebre passaggio delle *Noctes Atticae* di Gellio, all'interno del quale è riferita la definizione di *lex* di Ateio Capitone. Dalla lettura di questi passi emerge una precisa teorizzazione della fonte legislativa, assente nel corso del precedente periodo repubblicano.

Gell. 10.20.1: Quæri audio quid «lex» sit, quid «plebiscitum», quid «rogatio», quid «privilegium». 2. Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid «lex» esset hisce verbis definivit: «Lex – inquit – est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu». 3. Ea definitio si probe facta est, neque de imperio Cn.

¹³ P. CERAMI, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, in *AUPA*, 31, 1969, p. 281 (l'opinione è ribadita in ID., *Potere e ordinamento*, cit., p. 203, e ID., MICELI, *Strutture Costituzionali*, cit., p. 400); DE MARTINO, *Storia*², 4.1, cit., p. 591 e ss.; J. BLEICKEN, *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York, 1975, p. 215 e ss.; A. HEUSS, *Zur Thematik republikanischer «Staatsrechtslehre»*, in *Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1978, p. 74; O. BEHREND, *Der römische Gesetzesbegriff und das Prinzip der Gewaltenteilung*, in *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff. 1. Symposium der Kommission «Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart» vom 26. und 27. April 1985* (cur. O. BEHREND, C. LINK), Göttingen, 1987, p. 106, nt. 224.

¹⁴ A. DELL'ORO, *Rogatio e riforma dei comizi centuriati alla luce della Tabula Hebana*, in *La Parola del Passato*, 5, 1950, p. 133; Si vedano anche L. LANGE, *Römische Alterthümer*, 2, Hildesheim-New York, 1974 (ed. an.), p. 598; U. COLI, *La destinatio magistratum in una nuova iscrizione dell'epoca di Tiberio*, in *BIDR*, 53-54, 1948, p. 383, e ID. *Nuove osservazioni e congetture sulla Tabula Hebana*, in *Iura*, 3, 1952, p. 94 e ss.

¹⁵ MOMMSEN, ult. loc. cit.

Pompei neque de reitu M. Ciceronis neque de caede P. Clodi quaestio neque alia id genus populi plebisve iussa «leges» vocari possunt. 4. Non sunt enim generalia iussa neque de universis civibus sed de singulis concepta; quocirca «privilegia» potius vocari debent, quia veteres «priva» dixerunt quae nos «singula» dicimus. [...]

L'aggettivo attorno al quale ruota la definizione di Capitone è *generale*: per tale ragione Gellio sottolinea, correttamente, come non possano essere definite *leges* alcuni celebri *iussa populi* che sono *de singulis concepta*; per la medesima ragione anche i *plebiscita* vanno differenziati, dato che si tratta di *leges* che concernono esclusivamente la plebe. Nulla, però, viene ancora detto in merito alla *rogatio*.

Nel tentativo di Gellio di dare coerenza a questa tripartizione¹⁶, la *rogatio* diventa la base concettuale per unificare le tre diverse tipologie di provvedimenti:

Gell. 10.20.7: Sed totius huius rei iurisque, sive cum populus sive cum plebs rogatur, sive quod < ad singulos sive quod > ad universos pertinet, caput ipsum et origo et quasi fons «rogatio» est. 8. Ista enim omnia vocabula censentur continenturque «rogationis» principali genere et nomine; nam nisi populus aut plebs rogetur, nullum plebis aut populi iussum fieri potest.

La *rogatio*, in questo senso, diventa il *genus* comune delle tre differenti *species*: *lex*, *plebiscitum* e *privilegium* sono accomunate dal fatto che il popolo viene rogato. Tale assunto coincide con la ricostruzione giuridica: il procedimento legislativo, almeno strutturalmente analogo a *lex publica* e *plebiscitum*, prevedeva in entrambi i casi la presenza di un magistrato rogante; la disposizione *de singulis concepta*, almeno in età repubblicana, veniva adottata attraverso un atto legislativo. Non è un caso che si parli di *leges in privatos homines latae*¹⁷.

Sembra però esserci un contrasto con la componente eliana del frammento di Festo, all'interno della quale – nonostante l'utilizzo della parola *genus* – la *rogatio* è

¹⁶ Per un'attenta analisi del passo di Gellio si veda L. FANIZZA, *Privilegia ne inroganto. Percorsi tra Cicerone e Ulpiano*, in *LAH*, 7, 2015, p. 63 e ss.; la studiosa ricostruisce il ragionamento dell'erudito, sottolineando come verosimilmente questo non dovesse avere avuto sottomano testi giurisprudenziali sul *privilegium*, dato che altrimenti vi si sarebbe conformato. Deve infatti rilevarsi che nel momento in cui scriveva Gellio la parola aveva un significato diverso: come sottolinea V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio*, Napoli, 1992, p. 14, durante il principato, «nella lingua letteraria come nella terminologia giuridica, *privilegium* venne ad assumere quasi esclusivamente il significato di vantaggio stabilito, molto spesso da un provvedimento di carattere normativo, a favore di singoli o di determinati gruppi o comunità»; il riferimento al 'provvedimento di carattere normativo' non deve trarre in inganno, dato che lo studioso sottolinea come già a partire dall'epoca tardo-repubblicana l'attribuzione di tali *privilegia* spettasse al senato, per poi diventare prerogativa del *principes*. Per un'analisi critica che conclude con un giudizio di inaffidabilità sulla testimonianza di Gellio si veda M. HUMBERT, *Les privilèges, des XII tables à Ciceron*, in *Id. Antiquitatis effigies: recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia, 2013, p. 258 e ss.

¹⁷ L'espressione si trova in *Cic. leg.* 3.44, ma si veda anche *dom.* 43; sul punto cfr. *infra*, § 5.

definita come *species* della *lex*. Tale contrasto si risolve facilmente nel momento in cui si tiene a mente che Capitone e Gellio stanno facendo riferimento esclusivamente alla *lex publica*, mentre Elio Gallo, probabilmente, alla *lex* in generale, che è notoriamente un concetto più ampio¹⁸: tra le diverse forme di *leges*, quelle rogate rappresentano solo una delle possibili tipologie. In tal senso non vi è contrasto tra le affermazioni di Capitone, Elio Gallo e Gellio, che possono essere considerate tutte astrattamente corrette¹⁹.

Gellio, però, formula un'ulteriore precisazione, ed è proprio questa ad essere utilizzata per suffragare la validità della statuizione festina sull'identità tra *rogatio* e *privilegium*²⁰:

Gell. 10.20.9: Sed quamquam haec ita sunt, in veteribus tamen scriptis non magnam vocabulorum istorum differentiam esse animadvertimus. Nam et plebiscita et privilegia translaticio nomine «leges» appellaverunt eademque omnia confuso et indistincto vocabulo «rogationes» dixerunt.

L'erudito sottolinea come in *veteribus scriptis*, sia le *leges*, sia i *plebiscita*, sia i *privilegia* venissero indicati in modo equivoco tanto con il nome di *leges* quanto con quello di *rogationes*. Ecco che sembrerebbe giustificarsi un'identificazione tra il concetto di *rogatio* e quello di *privilegium*.

Secondo Gellio i *veteres* utilizzavano in modo indistinto la parola *leges* per indicare sia i *plebiscita* sia i *privilegia*; in tal senso anche la parola *rogationes* era utilizzata per esprimere il significato veicolato dalle altre due parole. Le affermazioni di Gellio e Festo hanno però una portata ben diversa: mentre il primo afferma che tanto i *privilegia*, quanto i plebisciti e le leggi, potevano essere chiamati *rogationes*, per il secondo la *rogatio* si identifica con il *privilegium*. Gellio mette in evidenza un'equivocità linguistica; Festo afferma un'identità di carattere giuridico.

Ugo Coli, in particolare, ha sostenuto che nel lemma festino *lex* sia utilizzato in modo tecnico per indicare il *iussum generale*, mentre *rogatio* sia un termine generico per indicare qualunque altro *iussum*²¹. In realtà, però, Festo utilizza qui *rogatio* in senso tecnico, contrapposto a *lex*, per indicare esclusivamente il *privile-*

¹⁸ Interpretato in questo senso l'affermazione di Elio Gallo, ad esempio, D'ORS, *La ley romana*, cit., p. 146; FERRARY, *La législation augustéenne*, cit., p. 589.

¹⁹ FALCONE, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, cit., p. 255, reputa il pensiero di Elio Gallo antitetico rispetto a quello di Capitone; in realtà non sembrano esserci ragioni di carattere logico per ritenere inconciliabile la visione del primo, di carattere formale, secondo cui è *lex* ciò che è approvato *iustus comitiis*, rispetto a quella di carattere più sostanziale del secondo, che invece pone l'accento sullo *iussum generale*.

²⁰ Si vedano, a titolo esemplificativo, COLI, *Nuove osservazioni e congetture sulla «Tabula Hebana»*, cit., p. 94 e s.; FALCONE, op. cit., p. 254, nt. 120.

²¹ COLI, *Nuove osservazioni e congetture sulla «Tabula Hebana»*, cit., p. 95.

gium. Semmai un utilizzo generico è quello che possiamo trovare s.v. *rogat*:

Fest. s.v. *rogat* (p. 356.27L): Rogat est consultit populum, vel petit ab eo, ut id sciscat, quod ferat. Unde nos quoque in consuetudine habemus pro petere et orare. Cato in dissuasione, ne lex Baebia derogaretur, ait: “hoc potius agam, quod hic rogat”²².

A differenza delle affermazioni di Gellio, quella di Festo è a tutti gli effetti una definizione, cioè un’equazione semantica che come tale presuppone un’identità, di carattere biunivoco e reversibile, tra *definiens* e *definiendum*²³: la *rogatio* è il *privilegium*; il *privilegium* è la *rogatio*. Tale definizione, da un punto di vista logico, appare scorretta per almeno due ragioni.

In primo luogo, mentre può forse affermarsi che in epoca repubblicana per ogni *privilegium* avvenisse una *rogatio*, non può affermarsi il contrario, dato che la *rogatio* non aveva l’effetto di produrre sempre ed esclusivamente un *privilegium*.

In secondo luogo, nel momento in cui la *rogatio* viene definita come la consultazione *de uno pluribusve hominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sanciantur*, sono sovrapposti in modo confuso due piani differenti: da un lato il numero di destinatari del provvedimento, dall’altro l’ampiezza del suo oggetto. Nonostante l’intenzione, la definizione festina non riesce ad identificare in modo univoco il provvedimento a carattere particolare, in antitesi rispetto alla *lex*: è infatti ammissibile l’esistenza di provvedimenti *de una pluribusve rebus*, che però, quanto ai destinatari, abbiano carattere a tutti gli effetti generale.

Una netta distinzione tra *rogatio* e *lex*, non riconducibile a un rapporto *genus-species*, sembrerebbe individuabile anche sulla base di altre fonti letterarie.

Asellione, uno dei più antichi storici romani, citato da Gellio, contrappone in modo netto la *lex* alla *rogatio*, andando a delineare quelle che sembrano due vere e

²² Il passo presenta un’asperità linguistica non indifferente, dato che il lemma *definiendum* «*rogat*» è espresso alla terza persona singolare dell’indicativo presente, così come i verbi *definientes* e soprattutto il verbo principale «*est*». Accade spesso, all’interno dell’opera festina, che il significato di un verbo sia definito mentre il lemma è coniugato: si vedano, a titolo esemplificativo, Fest. s.v. *suffuerat* (p. 474.18L), e s.v. *occisitantur* (p. 218.32L).

²³ A. CARCATERRA, *Le definizioni dei giuristi romani: metodo mezzi e fini*, Napoli, 1966, p. 19. Avvicinando, come in queste pagine, esempi di definizioni provenienti dalla cultura romana, può essere opportuno segnalare delle opere che permettano di individuarne a grandi linee le tecniche definitorie. Oltre all’opera di Carcaterra, sul punto si veda anche MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., *passim*. Per un’impostazione teorica generale di carattere filosofico sul problema definitorio si veda invece I.M. COPI, *Introduction to Logic*, New York, 1961, trad. it. – *Introduzione alla logica* –, Bologna, 1964, p. 109 e ss.; con particolare riferimento al discorso giuridico si vedano invece L. LANTELLA, *Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico*, in ID., A. BELVEDERE, M. JORI, Milano, 1979, p. 5 e ss.; L. LANTELLA, E. STOLFI, M. DEGANELLO, *Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico*, Torino, 2004, p. 65 e ss.

proprie distinte fonti normative:

Gell. 5.18.9 (Asell. *hist.* 2): [...] quid senatus decreverit aut quae lex rogatiove lata sit [...].

Anche Cicerone, in più occasioni, sembra utilizzare le due parole con significato distinto e non interscambiabile:

Cic. *pro Caec.* 100: Nam ut haec ex iure civili proferunt, sic adferant velim quibus lege aut rogatione civitas aut libertas erepta sit.

Cic. *leg.* 3.33: Dicam Tite et versabor in re difficili ac multum et saepe quaesita, suffragia in magistratu mandando ac de reo iudicando <sciscenda> que in lege aut rogatione clam an palam ferri melius esset.

Per spiegare tale utilizzo della parola *rogatio*, che sembra indicare qualcosa di differente rispetto alla *lex*, si è fatto riferimento proprio alla definizione festina e a un altro passo ciceroniano, asserendo che la parola designasse appunto il *privilegium*. Viene infatti definito *rogatio Mamilia*, nonostante fosse stato approvato dai comizi, il provvedimento attraverso il quale venne istituita una *quaestio extraordinaria* nei confronti di coloro che avevano favorito Giugurta ²⁴:

Cic. *Brut.* 127: Nam rogatione Mamilia Iugurthinae coniurationis invidia, cum pro sese ipse dixisset, oppressus est.

Il fatto che le *leges* istitutive di *quaestiones* siano, da un punto di vista sostanziale, degli *iussa in singulis concepta* e che questa in particolare venga indicata come *rogatio*, ha fatto supporre che questa parola indicasse realmente il provvedimento legislativo a carattere particolare. Forcellini, nel suo *Lexicon totius Latinitatis*, afferma infatti che «[a]liqui rogationem accipiunt pro privilegio, et a lege differre ajunt, quod lex universalis sit, rogatio particularis» ²⁵, adducendo come esempi proprio i passi di Festo, Gellio e Cicerone che si sono appena esaminati. Oltre che dal lessicografo, tale parere è stato sostenuto anche da parte della dottrina romanistica ²⁶.

²⁴ Si tratta della cd. *Lex Mamilia de coniuratione Iugurthina* del 108 a.C., documentata anche da Sall. *Iug.* 40: *Interim Romae C. Mamilius Limetanus tribunus plebis rogationem ad populum promulgat, uti quaereretur in eos, quorum consilio Iugurtha senati decreta neglegisset, quique ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent, qui elephantos quique perfugas tradidissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent*. Sul punto si veda G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, p. 324.

²⁵ Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, 4, Padova, 1965 (ed. an.), s.v. *rogatio*, p. 154.

²⁶ COLI, *La destinatio magistratuum*, cit., p. 393 e ID., *Nuove osservazioni e congetture sulla «Tabula Hebana»*, cit., p. 95; DELL'ORO, *Rogatio e riforma dei comizi centuriati*, cit., p. 134; come

In realtà, se si continua la lettura del *Brutus*²⁷ nel passo immediatamente successivo, si può notare come l'Arpinate chiami *lex* quella che poco prima aveva indicato come *rogatio Mamilia*:

Cic. *Brut.* 128: Nam invidiosa lege [Mamilia quaestio] C. Galbam sacerdotem et quattuor consularis, L. Bestiam C. Catonem Sp. Albinum civemque praestantissimum L. Opimium, Gracchi interfectorem, a populo absolutum, cum is contra populi studium stetisset, Gracchani iudices sustulerunt.

La lettura di questo passaggio permette di notare come *lex* e *rogatio* siano utilizzati in modo del tutto interscambiabile; lungi dal confermare l'affermazione festina, il vocabolario ciceroniano sembra piuttosto suffragare Gellio nel momento in cui denuncia la confusione semantica che intercorreva tra le parole.

In conclusione, si deve rilevare come nelle fonti letterarie non sia possibile individuare un utilizzo della parola *rogatio* che confermi in modo univoco la definizione festina. Indubbiamente il vocabolo poteva indicare anche un provvedimento di carattere particolare, ma non in modo esclusivo: in tali casi esso veniva sempre utilizzato in modo generico – nel senso di vero e proprio *genus*.

3. Concluso l'esame delle fonti letterarie superstiti, è necessario passare a quello delle fonti tecniche, al fine di comprendere se la definizione festina di *rogatio* possa avere riscontro nella ricostruzione giuridica. Come si è già anticipato, all'interno delle fonti propriamente giurisprudenziali manca una precisa teorizzazione della *rogatio*, dato che è possibile individuare soltanto qualche riferimento indiretto²⁸. Tuttavia, in alcune importanti fonti epigrafiche, la parola *rogatio* è utilizzata in contesti che sembrerebbero confermarne un qualche valore normativo: si sta facendo riferimento alla *tabula Hebana* e alla *lex de imperio Vespasiani*.

La *tabula Hebana*²⁹ è una tavola di bronzo ritrovata nel 1947 nei pressi di

si vedrà meglio in seguito, parzialmente diversa è l'opinione di DE FRANCISCI, *Per la storia dei «compita centuriata»*, cit., p. 22, secondo il quale in tempi remoti si ricorreva alla *rogatio* esclusivamente per i *privilegia*.

²⁷ Per quest'opera di Cicerone si rimanda a E. NARDUCCI, *Brutus: The History of Roman Eloquence*, in *Brill's Companion to Cicero: Oratory and Rhetoric* (cur. J.M. MAY), Leiden-Boston-Köln, 2002, p. 401 e ss.

²⁸ Ad esempio si veda, dall'*Enchiridion* pomponiano, D. 1.2.2.16 (Pomp. lib. sing. enchir.): *Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quos summum ius uti esset, lege rogatum est*; all'interno della definizione di *lex publica* contenuta nelle Istituzioni di Giustiano, modellata su quella di Gaio, possiamo trovare un riferimento al *magistratus interrogans* che manca in quella del giurista classico: *Iust. Inst.* 1.2.4: *Lex est quod populus Romanus senatorio magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. plebiscitum est, quod plebs plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat*.

²⁹ Una delle prime edizioni del testo della fonte epigrafica si trova in F. DE VISSCHER, F. DELLA CORTE, C. GATTI, M.A. LEVI (cur.), *Tabula Hebana* in *La Parola del Passato*, 5, 1950, p. 98 e ss.,

Magliano, in Toscana, non lontano da Grosseto, nel luogo in cui sorgeva la città etrusca – poi colonia romana – di Heba. L'epigrafe contiene un testo normativo, recante delle disposizioni in merito alla commemorazione di Germanico, adottate attraverso una deliberazione comiziale; verosimilmente si tratta di un senatoconsulto il cui testo, proposto in un secondo momento dal magistrato rogante all'assemblea, è stato trasformato in provvedimento legislativo³⁰. Al di là del contenuto sostanziale del provvedimento normativo, ciò che rileva in questa sede è che esso si riferisce a sé stesso sempre come *rogatio*³¹, alcune volte in contrapposizione alla *lex Valeria Cornelia* del 5 d.C. in materia di *destinatio magistratuum* che va ad integrare³². Se a questo elemento si aggiunge la considerazione che il provvedimento riguarda solo un uomo – Germanico – si potrebbe facilmente dedurre che in questo contesto la parola *rogatio* assuma un particolare valore tecnico, indicante di fatto una nuova fonte del diritto – o, quantomeno, una sottospecie – la cui caratteristica principale sarebbe quella di avere contenuto particolare³³; in tale prospet-

in un fascicolo della rivista integralmente dedicato alla *Tabula*; oggi il testo dell'epigrafe è consultabile in *RS I*, n. 37. Sul punto si vedano DELL'ORO, *Rogatio e riforma dei comizi centuriati*, cit., p. 132 e ss.; COLI, *La destinatio magistratuum*, cit., p. 370 e ss., e ID., *Nuove osservazioni e congetture sulla «Tabula Hebana»*, cit., p. 91 e ss.; G. TIBILETTI, *Principe e magistrati repubblicani: ricerca di storia Augustea e Tiberiana*, Roma, 1953, p. 212 e ss.; DE MARTINO, *Storia*², 4.1, cit., p. 591 e ss.; A. FRASCHETTI, *La Tabula Hebana, la Tabula Siarensis e il istitutum per la morte di Germanico*, in *MEFRA*, 100.2, 1988, p. 867 e ss., e il volume ID. (cur.), *La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica: convegno internazionale di studi, Cassino 21-24 ottobre 1991*, Roma, 2000, *passim*.

³⁰ Analogamente a quanto accade con riferimento alla *lex de imperio Vespasiani*. Ciò si può dedurre dall'utilizzo della particella *uti*, tipico dei *senatusconsulta*: tale circostanza non sorprende, dato che il periodo storico al quale risale l'epigrafe coincide con il declino dell'attività legislativa comiziale, progressivamente sostituita da quella senatoria. Sul punto si veda TIBILETTI, op. cit., p. 209 e ss.

³¹ In particolare alle l. 14, 17, 44, 46, e 49.

³² Si veda, ad esempio, la l. 14 della *Tabula*.

³³ Il primo ad attribuire questo significato tecnico alla parola *rogatio* è stato LANGE, *Römische Alterthümer*, cit., 2, p. 598; la tesi è stata ripresa successivamente da COLI, *La destinatio magistratuum*, cit., p. 383 e sviluppata in ID. *Nuove osservazioni e congetture sulla Tabula Hebana*, cit., p. 94, ipotizzando che la contrapposizione tra *lex* come *iussum generale* e *rogatio* come provvedimento a carattere particolare fosse da ascrivere ad Ateio Capitone: lo studioso individua nel giureconsulto sabiniano tanto la fonte d'ispirazione di Festo, quanto uno degli autori della *lex Cornelia Valeria* del 5 d.C. e del provvedimento contenuto nella *Tabula Hebana*; la tesi, indubbiamente autorevole e interessante, rimane però troppo congetturale. Le conseguenze maggiori, però, sono state dedotte da DELL'ORO, op. cit., p. 134 e ss., secondo il quale la *rogatio* qui attestata andrebbe a costituire una vera e propria fonte del diritto, che differirebbe dalla *lex* «sia per il contenuto sia per l'origine organica»: dal punto di vista contenutistico, essa sarebbe caratterizzata dal fatto di essere un provvedimento a carattere particolare; per quanto invece riguarda il requisito organico, sulla base della glossa eliana, lo studioso sostiene a p. 136 che «per *rogatio* [normativa] si deve intendere la proposta del magistrato seguita dall'approvazione di un'assemblea popolare non identificabile con i '*iusta comitia*'», che ve-

tiva si è parlato di ‘*rogatio* normativa’³⁴. Anche il *fragmentum Tudertinum*³⁵, autodefinendosi sempre *rogatio*, e non *lex*, dimostrerebbe l’esistenza di questa nuova forma di *rogatio*, perlomeno nella prima fase del principato.

La circostanza che deporrebbe a maggior favore in relazione all’esistenza della *rogatio* normativa sarebbe però costituita dalla *sanctio* della *lex de imperio Vespasiani*, là dove la *rogatio* è inserita tra le fonti del diritto:

lex de imp. Vesp. (RS I, n. 39, ll. 33-39): Sanctio | Si quis huiusce legis ergo aduersus leges rogationes plebisue scita | senatusue consulta fecit, fecerit, sive quod eum ex lege rogatione | plebisue scito s(enatus)ue c(onsulto) facere oportebit non fecerit huius legis | ergo, id ei ne fraudi esto, neue quit ob eam rem populo dare debeto, | neue cui de ea re actio neue iudicatio esto, neue quis de ea re apud | [s]e agi sinito.³⁶

È fuori discussione che l’espressa menzione della *rogatio* tra il novero delle fonti del diritto, all’interno della *sanctio* di una *lex*, imponga un’attenta riflessione. Questa circostanza, alla quale si aggiunge l’autoriferimento in termini di *rogatio* delle fonti epigrafiche viste in precedenza, sembrerebbe conferire validità alla definizione festina. Affermare l’esistenza di una particolare fonte del diritto – da identificarsi con il *privilegium* – nella prima età imperiale non è cosa di poco conto, soprattutto se si considera che di essa non è fatta alcuna menzione né nell’elenco delle fonti normative di Gaio né in quello di Papiniano³⁷. Per tale ragione sembra più prudente verificare in via preliminare se ci siano altre possibili spiegazioni.

Per quanto riguarda la *tabula Hebana*, è corretta l’osservazione di quanti ritengono improbabile che il testo di una *rogatio* venisse inciso su un supporto di

rosimilmente potrebbe identificarsi nel consesso descritto nella *Tabula Hebana*. Si deve notare come tutti gli studiosi che affermano questa natura normativa della *rogatio* utilizzino il passo festino a proprio suffragio, senza però esaminarne a fondo le criticità.

³⁴ DELL’ORO, op. cit., p. 133.

³⁵ CIL, XI 4632.

³⁶ È possibile individuare un riferimento a *lex* e *rogatio* anche alla l. 25: *quaeque ex quaque lege rogatione | diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue | Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit*.

³⁷ Gai. 1.2-3: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Lex est, quod populus iubet atque constituit. [...]; D. 1.1.7 pr. (Pap. 2 def.): Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatusconsultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.*; anche nell’elenco delle Istituzioni giustiniane non c’è traccia della *rogatio*: *Iust. Inst. 1.2.3-4: [...] Scriptum ius est lex, plebiscita, senatusconsulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium. Lex est quod populus Romanus senatorio magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. [...].* Sembra difficile supporre con DELL’ORO, *Rogatio e riforma dei comizi centuriati*, cit., p. 136. che la *rogatio* sia stata espunta dagli elenchi delle fonti in quanto «sottospecie di una fonte normativa e non quale forma autonoma».

bronzo per essere esposto soltanto durante i giorni precedenti all'approvazione³⁸; solitamente si ricorreva infatti alle *tabulae dealbatae*. Tuttavia, com'è stato attentamente osservato, è verosimile che in una fase storica in cui l'approvazione comiziale era ormai una semplice formalità, il testo della *rogatio* venisse inciso su un supporto più durevole; semplicemente non si procedeva alla sua conversione formale in *lex*, con il conseguente adeguamento dei tempi verbali dal congiuntivo all'imperativo³⁹. È infatti attestata la pratica secondo cui «in the late Republic and the age of Augustus some *leges*, which had presumably passed by the assembly, were nonetheless publicised in the form of the *rogatio*»⁴⁰.

Oltre a questa considerazione di carattere generale, la lettura della *tabula Hebana* e del *fragmentum Tudertinum* dev'essere effettuata sotto una nuova luce a seguito della scoperta, nel territorio dell'antica Baetica, della *tabula Siarensis*⁴¹, contenente verosimilmente il testo del senatoconsulto che ha preceduto il provvedimento normativo riportato negli altri frammenti. Oggi si ritiene che tali testimonianze epigrafiche vadano interpretate in modo congiunto, e che il provvedimento legislativo che ne emerge possa essere chiamato *lex Valeria Aurelia*⁴². All'interno della *tabula Siarensis* c'è un indizio che sembra escludere la possibilità che l'autoriferimento come *rogatio* nella *tabula Hebana* sia inteso a una particolare fonte del

³⁸ Questa, ad esempio, l'osservazione di COLI, *Nuove osservazioni e congetture sulla Tabula Hebana*, cit., p. 94, in risposta a SCHÖNBAUER, *Rechtshistorische Erkenntnisse aus einer neuen Inschrift*, cit., p. 240.

³⁹ TIBILETTI, *Principe e magistrati repubblicani*, cit., p. 212 e ss.; per la dottrina più recente sul punto si vedano, all'interno di FERRARY (*cur.*), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 2012, i contributi di L. MAGANZANI, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, p. 58; di L. PEPPE, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8*, p. 670, nt. 227, e di J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, p. 588 e ss.

⁴⁰ *RS I*, p. 10. Come nota MAGANZANI, op. cit., p. 58, anche in epoca precedente capitava che il testo della *lex* comparisse «nella forma della *rogatio*, cioè con i verbi al congiuntivo, senza il necessario adeguamento dei tempi verbali: così accade, ad esempio, nella *lex agraria* epigrafica del 111 (*RS I*, n. 2, ll. 19-20), nella *lex de provinciis praetoris* (*RS I*, n. 12, copia di Cnido, col. IV, ll. 24-30; copia di Delfi, blocco C, ll. 18-19), nella *lex Antonia de Termessibus* (*RS I*, n. 19, col. I, ll. 12-26), nella *lex Coloniae Genetivae Iuliae* (*RS I*, n. 25, cap. 132), nella *Tabula Heracleensis* (*RS I*, n. 24, ll. 20-21)». Secondo FERRARY, op. cit., p. 589, nt. 88, le *leges* che sono giunte a noi sotto forma di *rogatio* sono la *lex Gabinia Calpurnia de insula Delo* del 58 a.C. (*RS I*, n. 22), il testo del frammento di Efeso (*RS I*, n. 35), e proprio la *lex Valeria Aurelia* sulla commemorazione a Germanico contenuta nella *tabula Hebana*, in quella *Siarensis* e nel *fragmentum Tudertinum* che si stanno analizzando (*RS I*, n. 37); a queste lo studioso aggiunge anche l'analoga legge sugli onori da rendere a Druso II (*RS I*, n. 38) e la *lex de imperio Vespasiani* (*RS I*, n. 39).

⁴¹ *RS I*, n. 37.

⁴² *RS I*, n. 37, p. 507 e ss., opera alla quale si rimanda per ulteriore letteratura specialistica sul punto; coerentemente con quanto appena esposto, le tre testimonianze epigrafiche sono analizzate in modo contestuale. Nello specifico si tratterebbe di un *senatusconsultum* e di una *lex*.

diritto:

tab. Siarensis, frag. (b.), Col. II, ll. 27-30, (RS I, n. 37): utique M(arcus) Messalla M(arcus) Aurelius | Cotta Maximus co(n)s(ules) designati cum magistratum inissent primo quoque tempore cum per | auspicia liceret sine binum trinumue, nundinum productione legem ad populum de | honoribus Germanici Caesaris ferendam curent.

Il provvedimento che il senato impone di adottare ai consoli per le celebrazioni di Germanico – di cui abbiamo testimonianza nella *tabula Hebana* – non è chiamato *rogatio*, ma *lex*. Per tale ragione deve ritenersi che l'utilizzo della parola *rogatio* all'interno dell'epigrafe di Heba e del *fragmentum Tudertinum*, lungi dal testimoniare l'esistenza di una particolare fonte del diritto, sia invece semplicemente sintomatico del mancato adeguamento del testo della proposta del magistrato⁴³. Alla luce di queste considerazioni appare spiegabile anche l'inserimento della *rogatio* nel novero delle fonti del diritto all'interno della *sanctio* della *lex de imperio Vespasiani*, realizzato al fine di «evitare che si potesse sfuggire agli obblighi di un testo regolarmente votato col pretesto che si tratta[sse] di una semplice proposta»⁴⁴.

Dall'esame delle fonti, siano esse letterarie, tecniche o epigrafiche, non emerge alcun elemento che possa suffragare la validità della definizione festina, nel senso dell'esistenza di una forma normativa di *rogatio*. Sembra dunque plausibile che tale definizione sia frutto di un errore⁴⁵, ascrivibile ad una confusa sovrapposizione dei concetti di *rogatio* e *privilegium*⁴⁶.

Come si è sottolineato in apertura, però, si ritiene che l'analisi del passo non possa essere limitata alla *pars destruens*, dato che pare opportuno cercare quantomeno di comprendere le ragioni che hanno condotto a questa concezione erronea e soprattutto a quale, fra i diversi autori il cui contributo è presente nel *De verborum significatu*, essa sia ascrivibile. Per realizzare quest'operazione sarà necessario muoversi lungo due versanti: da un lato, sulla base dei risultati degli studi filologici, si cercherà di stabilire il probabile autore della v. *rogatio*; dall'altro si cercherà di ricostruire in prospettiva diacronica, a grandissime linee, la concezione romana del *privilegium*, nel tentativo di individuare il momento storico in cui tale istituto potesse essere sovrapposto al concetto di *rogatio*. Combinando i risultati di queste due brevissime indagini, si potranno forse comprendere le ragioni del contenuto

⁴³ TIBILETTI, *Principe e magistrati repubblicani*, cit., p. 213; FERRARY, op. cit., p. 589.

⁴⁴ MAGANZANI, ult. loc. cit.

⁴⁵ Questa affermazione non si inserisce in quella che secondo BONA, *Contributo*, cit., p. 2. è una svalutazione delle glosse giuridiche festine 'adespote', cioè prive dell'indicazione della fonte di provenienza; semplicemente si vuole sottolineare come la notizia festina non abbia concreto riscontro nella ricostruzione della realtà storico-giuridica.

⁴⁶ D'altronde, anche all'interno dell'elenco contenuto in Cic. *top.* 5.28, a tacer d'altro, è assente la *rogatio*.

indubbiamente curioso della glossa in esame.

4. Per tentare di attribuire la voce *festina* ad un determinato autore, può porsi come opportuna una breve riflessione preliminare sull'opera in cui è contenuta. Il *De verborum significatu* di Sesto Pompeo Festo costituisce, com'è noto, un'epitome dell'omonima – ma ben più voluminosa – opera perduta del grammatico Verrio Flacco. La tradizione manoscritta del glossario festino risulta particolarmente problematica: il solo testimone diretto conservatosi, il cd. Festo Farnesiano (*Neap.* IV A 3 = F), è infatti giunto a noi in forma mutila e incompleta⁴⁷. L'altra testimonianza dell'opera di Verrio, ulteriormente ridotta, è costituita dall'epitome del testo festino realizzata nell'VIII sec. d.C. da Paolo Diacono. L'enorme difficoltà che si riscontra nell'attribuzione della paternità delle voci è costituita dal fatto che entrambi gli epitomatori affermano espressamente la propria intenzione di riassumere e, ove necessario, di riformulare l'opera originaria⁴⁸; tuttavia si ritiene che le maggiori modifiche siano state apportate da Festo, al punto che alcuni hanno avanzato l'ipotesi che l'opera di quest'ultimo, lungi dal costituire un'epitome del glossario verriano, sia invece autonoma⁴⁹. A questa prima criticità si aggiunge l'utilizzo, da parte di Verrio, dell'apporto di moltissimi altri autori, compendiato all'interno della sua opera.

Quanto alla struttura dell'opera, a partire dagli studi di Müller⁵⁰ si ritiene che all'interno di ciascuna lettera del glossario festino siano individuabili due parti: una prima in cui le glosse sono ordinate secondo un criterio alfabetico, che tiene in considerazione la prima, la seconda e a volte anche la terza lettera del lemma; una

⁴⁷ Per una puntuale ricostruzione della tradizione manoscritta del *De verborum significazione* si veda A. DI MARCO, *Per la nuova edizione del De verborum significazione di Festo: studi sulla tradizione e specimen di testo critico (lettera O)*, Hildesheim, 2021, p. 17 e ss.

⁴⁸ Fest. s.v. *poriciam* (p. 242.28L): [...] *cuius (scl. Verrii) opinionem, neque in hoc, neque in aliis compluribus refutare minime necesse est, cum propositum habeam ex tanto librorum eius numero intermorta iam et sepulta verba atque ipso saepe confitente nullius usus aut autoritatis praeterire, et reliqua quam brevissime redigere in libros admodum paucos. Ea autem, de quibus dissentio, et aperte et breviter, ut sciero, scribta in [h]is libris meis invenientur, <qui> inscribuntur "prisorum verborum cum exemplis"*. Sul punto si veda BONA, *Contributo*, cit., p. 29; lo studioso riporta a p. 30 anche la lettera di presentazione dell'epitome inviata da Paolo Diacono a Carlo Magno, dalla quale si evince chiaramente l'intento dell'autore: 1.6 e ss: *Sextus denique Pompeius Romanis studiis affatim eruditus, tam sermonum abditorum, quam etiam quarundam causarum origines aperiens, opus suum ad viginti usque proluxa volumina extendit. Ex qua ego prolixitate superflua quaeque et minus necessaria praetergrediens et quaedam abstrusa penitus stilo proprio enucleans, nonnulla ita, ut erant posita, relinquens, hoc vestrae celsitudini legendum compendium optuli*.

⁴⁹ A. MOSCADI, *Verrio, Festo e Paolo*, in *GIF*, 31, 1979, p. 17 e ss., in particolare p. 35; si deve però sottolineare come la maggior parte della dottrina sia certa della natura di epitome del lavoro di Festo.

⁵⁰ *Sexti Pompei Festi De verborum significazione quae supersunt cum Pauli epitome*, K.O. MÜLLER, (*cur.*), cit., p. XII e ss.

seconda parte in cui le glosse sono ordinate per gruppi tematici⁵¹. Le ipotesi attorno alla composizione di queste due parti sono varie⁵² ed esulano dall'obiettivo di questa ricerca; quello che interessa rilevare in questa sede è che normalmente i gruppi di glosse delle seconde parti sono attribuibili a un determinato autore e che la voce *rogatio* si trova nella prima parte della lettera R. Secondo Bona la maggior parte delle glosse eliane, come quella in esame, è stata trasferita nelle prime parti delle lettere e la loro caratteristica sarebbe quella di essere composite: sarebbero «raggruppate sotto lo stesso lemma, accanto alle *significationes* eliane, interpretazioni di diversa provenienza»⁵³. È proprio questo il caso della voce *rogatio*: va stabilita la paternità del contributo di diversa provenienza.

In primo luogo, è agevole escludere la paternità di Paolo Diacono in relazione alla definizione. Questa, presente anche all'interno dell'epitome paolina, non presenta differenze rispetto al manoscritto Farnesiano; il contributo di Paolo è limitato alla rimozione della glossa eliana, mancante nell'opera dell'VIII secolo.

Il cerchio si restringe, dunque, a Festo, a Verrio Flacco e a un eventuale contributo esterno, di fonte sconosciuta. In assenza di riscontri esterni, le prime deduzioni possibili sono quelle realizzabili dalla sola lettura del testo. In apertura si è notato come la prima parte della voce non presenti consequenzialità, da un punto di vista logico, con la glossa eliana. L'intervento di una mano sul testo, che sembra aver lasciato una traccia in quell'*itaque*, è infatti supposto dalla maggior parte degli studiosi⁵⁴. Tale circostanza sembrerebbe deporre a favore della paternità festina della prima parte della voce: l'epitomatore potrebbe aver rimosso un testo che probabilmente parlava di *lex* e *rogatio*, del quale verosimilmente non comprendeva il contenuto, per sostituirlo con una definizione che gli appariva essere confermata dal passo di Elio Gallo. Anche se questa ipotesi sembra estremamente verosimile, non se ne può essere ancora certi per almeno un paio di ragioni: in primo luogo Festo potrebbe aver rimosso qualcosa tra la definizione di *rogatio* – che in tale prospettiva potrebbe essere anche verriana – e la glossa eliana, la cui presenza assicurava consequenzialità al passo; in secondo luogo la definizione potrebbe essere stata inserita da Festo, ma sulla base di un'altra fonte.

⁵¹ Si vedano, in particolare, BONA, *Contributo*, cit., p. 1 e ss., e ID., *Opusculum festinum*, cit., p. 5 e ss.; DI MARCO, op. cit., p. 6 e ss.

⁵² Per una ricostruzione delle posizioni dottrinali in merito alla composizione dell'opera festina si veda nuovamente DI MARCO, op. cit., p. 9 e ss.

⁵³ BONA, *Alla ricerca del 'De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione'*, cit., p. 123.

⁵⁴ Si vedano, tra gli altri, REITZENSTEIN, *Verrianische Forschungen*, cit., p. 83; SCHÖNBAUER, *Rechtshistorische Erkenntnisse aus einer neuen Inschrift*, cit. p. 240; DE MARTINO, *Storia*², 4.1, cit., p. 593 e s.; FALCONE, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'*, cit., p. 253.

5. Il quadro filologico in cui è stata contestualizzata l'opera festina, nonostante abbia messo in luce i possibili autori della definizione di *rogatio*, non è sufficiente a determinare in modo univoco a chi essa sia ascrivibile. Per tentare di stabilire chi sia l'autore della glossa può essere proficuo tentare di contestualizzarla in una prospettiva diacronica; una volta riferita ad un determinato periodo storico, essa dovrebbe più facilmente essere ascritta ad un determinato soggetto. Per realizzare quest'operazione di contestualizzazione storica, è necessario ricostruire, in linee generali, quale fosse la riflessione romana attorno al provvedimento a carattere particolare e personale – normalmente indicato con il nome di *privilegium* – e in quale delle fasi del suo sviluppo questo concetto si potesse sovrapporre a quello di *rogatio*.

Come si è già avuto modo di vedere, il concetto di *privilegium* ha avuto, nel corso dell'esperienza giuridica romana, uno sviluppo che ne rende difficoltosa una teorizzazione unitaria. Tralasciando gli sviluppi post-classici, non determinanti in questa sede, si è notato come generalmente si ritenga che in epoca repubblicana la parola indicasse «la loi (*lex*) destinée à un particulier (*privus, privatus*)»⁵⁵. Per effetto di un mutamento semantico, a partire dalla fine della repubblica la parola finisce per indicare la statuizione di favore nei confronti di categorie determinate di persone⁵⁶, tendenzialmente adottata dal senato o dal *princeps*⁵⁷. È evidente come ad essere astrattamente sovrapponibile al concetto di *rogatio* sia la prima nozione di *privilegium*: è proprio su di essa che occorre soffermarsi.

La nozione 'legislativa' di *privilegium* sembrerebbe essere antichissima, nata quasi con la repubblica stessa. Sulla base della testimonianza ciceroniana⁵⁸, ritenuta affidabile dalla dottrina maggioritaria⁵⁹, generalmente si ritiene che all'interno

⁵⁵ HUBERT, *Les privilèges, des XII tables à Ciceron*, cit. p. 257.

⁵⁶ ORESTANO, *Ius singulare e privilegium in diritto romano*, cit., p. 110.

⁵⁷ SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio*, cit., p. 14 e ss., al quale si rimanda per l'analisi di questo sviluppo del concetto di *privilegium*; l'opera dello studioso analizza gli utilizzi dell'istituto come mezzo per la creazione del consenso da parte del potere politico imperiale.

⁵⁸ Ci si riferisce, in particolare, a Cic. *leg.* 3.11: '*Privilegia ne inroganto. De capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque quos censores in partibus populi locassint ne ferunt*'. Cicerone tratta più volte il tema del *privilegium*, affermandone l'incompatibilità rispetto all'ordinamento giuridico romano: *dom.* 43: *Fueris sane tribunus plebis tam iure legeque, quam fuit hic ipse <P. Ser>vilius, vir omnibus rebus clarissimus atque amplissimus: quo iure, quo more, quo exemplo legem nominatim de capite civis indemnati tulisti? Vetant leges sacratae, vetant xii tabulae leges privatis hominibus inrogari; id est enim privilegium [...]; pro Sest.* 65: *cur, cum de capite civis–non disputo cuius modi civis–et de bonis proscriptio ferretur, cum et sacratis legibus et duodecim tabulis sanctum esset ut ne cui privilegium inrogari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari, nulla vox est audita consulum, constitutumque est illo anno, quantum in illis duabus huius imperi pestibus fuit, iure posse per operas concitatas quemvis civem nominatim tribuni plebis concilio ex civitate exturbari?*; infine *leg.* 3.44, citato per esteso poco oltre.

⁵⁹ Sul punto si veda, TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione*, cit. (nt. 2), p. 190, nt. 136, alla quale si rimanda per ulteriore letteratura.

delle XII Tavole – in realtà già nelle *leges sacratae* – fosse stato sancito il principio *privilegia ne inroganto*, che avrebbe fatto divieto al legislatore di adottare provvedimenti a carattere particolare.

Cic. *leg.* 3.44: Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat. Et nondum in<ven>tis seditiosis tribunis plebis, ne cogitatis quidem, admirandum tantum maioris in posterum providisse. In privatos homines leges ferri noluerunt, id est enim privilegium: quo quid est iniustius, cum legis haec vis sit, <ut sit> scitum et iussum in omnis? Ferri de singulis <ni>si centuriatis comitiis noluerunt. Discriptus enim populus censu ordinibus aetatibus plus adhibet ad suffragium <con>silii quam fusa in tribus convocatus.

Secondo Cicerone, quello di *privilegium* sembra essere un concetto pienamente sviluppato, all'interno dell'esperienza giuridica romana, già in epoca arcaica⁶⁰; in questa prospettiva la *lex publica* appare come il provvedimento a carattere generale sin dalle sue origini. Sulla base di queste premesse, risulta naturale retrodatare la redazione della definizione festina di *rogatio*: si è sostenuto, ad esempio, che nella prima parte della voce Festo stia riportando l'insegnamento di un grammatico di età medio-repubblicana, il quale avrebbe avuto davanti a sé un testo in cui *privilegium* e *rogatio* erano accostati, verosimilmente proprio quello della legge decemvirale in cui era sancito il suddetto principio⁶¹. Tale ipotesi è astrattamente corretta da un punto di vista logico⁶², ma presuppone che il principio *privilegia ne inroganto* fosse contenuto in modo esplicito nelle XII Tavole e che il concetto di *privilegium* già fosse pienamente sviluppato in un'epoca così risalente: nel momento in cui questo assunto non fosse dimostrato, cadrebbe anche l'attribuzione della paternità della voce festina.

Antonio Guarino ha espresso forti perplessità in merito alla presenza di detto principio all'interno della legislazione decemvirale⁶³. La testimonianza ciceroniana

⁶⁰ G. MELILLO, *Privilegio (Diritto romano)*, in *ND*, 9, Torino, 1966, p. 977, afferma, ad esempio, che «i *privilegia* ave[ssero] raggiunto già in età arcaica notevole consolidamento, visto che le dodici tavole se ne interessavano». Si deve però notare come la *lex publica*, attraverso cui tali *privilegia* venivano rogati, sia un istituto relativamente recente rispetto alla legislazione decemvirale, dato che la sua origine non può essere fatta risalire oltre il VI sec. a.C.; in tale prospettiva sembra arduo che i *privilegia* avessero raggiunto un consolidamento notevole in appena un secolo.

⁶¹ È l'ipotesi di DE FRANCISCI, *Per la storia dei comizi centuriati*, cit. p. 20 e s., accolta successivamente da ALBANESE, «*Privilegia*», cit., p. 26, nt. 21.

⁶² Nonostante sia estremamente interessante, lo stesso non si può dire – alla luce del suo carattere congetturale – dell'ipotesi consequenziale che da tale assunto fa derivare DE FRANCISCI, op. cit., p. 22, secondo cui in un primo momento la *rogatio* sarebbe stata effettuata esclusivamente per i *privilegia*, mentre le *leges* sarebbero state esclusivamente *latae*.

⁶³ Il contributo che meglio permette di comprendere la posizione dello studioso è A. GUARINO, *I «privilegia» dai romanisti a Cicerone*, in *Labeo*, 37, 1991, p. 339 e ss., nonostante la tesi fosse già

presenta, effettivamente, due criticità: da un lato è l'unica ad attestare il principio; dall'altro l'Arpinate, nel corso della sua vita, è stato destinatario di un *privilegium*, la *lex Clodia de exilio Ciceronis*⁶⁴, al punto che la sua posizione sul tema ne sarebbe stata senza dubbio influenzata. L'autorevole studioso campano, sulla base di una puntuale e approfondita analisi realizzata da Carlo Venturini⁶⁵, ha rilevato come la nozione di *privilegium* affermata da Cicerone sia mutata nel tempo, estendendosi progressivamente, presumibilmente in relazione alle sue vicende personali. Per tale ragioni Guarino ha sostenuto che «Cicerone, sviluppando vaghi spunti che già dovevano correre in Roma ai suoi tempi, abbia arbitrariamente attribuiti alle *leges sacratae* e alle *XII Tabulae* i due famosissimi divieti sia dei *privilegia* sia della sottrazione ai *comitia centuriata* dei giudizi capitali»⁶⁶.

Rispetto a questa posizione si è però acutamente osservato che per Cicerone sarebbe stato estremamente rischioso – per non dire controproducente – inventarsi di sana pianta delle norme decemvirali di fronte a un uditorio qualificato, come quello davanti al quale erano pronunciate le sue orazioni⁶⁷. Per tale ragione appare opportuno adottare una posizione intermedia, ipotizzando che il «codice decemvirale e, prima ancora, le *leges sacratae* contenessero un'esplicita o implicita preclusione nei confronti di determinate iniziative, qualificate appunto come *privilegia*»

stata sostenuta a partire da ID., *L'ordinamento giuridico romano*¹, Napoli, 1949, p. 163 (= 5ª ed. p. 231 e s.) e ribadita in ID., *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole*, cit., p. 353 e ss. Pur senza segnare una svolta dottrinale, la posizione netta di Guarino ha tuttavia contribuito a introdurre una maggior cautela nell'affermare in modo incondizionato l'esistenza del principio: si veda, ad esempio, SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio*, cit., p. 10, il quale rileva «un certo carattere di oscurità» in relazione alla testimonianza ciceroniana. Bisogna segnalare che non sono mancati autorevoli studiosi, come A. MAGDELAIN, *Provocatio ad populum*, in *Estudios Iglesias*, 1, Madrid, 1988, p. 413, nt. 17, e DUCOS, *Les romains et la loi*, cit., p. 63, che hanno parzialmente accolto la posizione di Guarino, asserendo che la disposizione relativa alle *leges de capite civis* non potesse essere contenuta all'interno della legislazione decemvirale.

⁶⁴ Per la quale si veda P. MOREAU, *La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum*, 65, 1987, p. 465 e ss.

⁶⁵ Mentre in letteratura le testimonianze di Cicerone relative al *privilegium* sono state tendenzialmente considerate in una prospettiva sincronica, il lavoro di C. VENTURINI, *I 'privilegia' da Cicerone ai romanisti*, in *SDHI*, 56, 1990, p. 155 e ss., ha avuto il pregio di porle in prospettiva diacronica, analizzandone il contenuto con riferimento alle vicende storiche e personali relative alla vita di Cicerone.

⁶⁶ GUARINO, *I «privilegia»*, cit., p. 339.

⁶⁷ ALBANESE, «*Privilegia*», cit., sottolinea come, almeno per ciò che concerne la *de domo sua* e la *pro Sestio*, le affermazioni di Cicerone in merito ai *privilegia* fossero delle vere e proprie dichiarazioni pubbliche; per tale ragione lo studioso afferma che non si possa fare riferimento a una «deliberata invenzione di quel precetto da parte di Cicerone. I pontefici avrebbero immediatamente scoperto un siffatto inganno con conseguenze disastrose, sul piano personale, per l'oratore che perorava in vista d'un proprio interesse estremamente importante e che, proprio sull'incostituzionalità del *privilegium*, fondava un'ampia parte del suo discorso ai *pontifices*».

e che tale preclusione, secondo Cicerone, dovesse «intendersi comprensiva del *leges privatis hominibus inrogare*»⁶⁸. Tale conclusione, tuttavia, non permette né di individuare la precisa portata del divieto in epoca arcaica, né di affermare che in tale periodo storico la riflessione teorica attorno ai provvedimenti legislativi *de uno pluribusve hominibus* avesse raggiunto uno sviluppo consistente, al punto da delinearli in contrapposizione alla *lex*. Sembrerebbe, infatti, che tale riflessione si sia sviluppata soltanto a partire dal I sec. a.C.

In primo luogo deve rilevarsi come la parola *privilegium*, nel senso di provvedimento legislativo a carattere particolare, sembrerebbe quasi costituire un neologismo ciceroniano⁶⁹. Si deve notare come in tale accezione la parola sia attestata soltanto in tre fonti⁷⁰: Cicerone, Asconio⁷¹ e Gellio⁷²; successivamente verrà ripresa da Mario Vittorino⁷³ e da Isidoro⁷⁴. Nonostante possa sembrare sorprendente, la parola non è attestata nel lessico liviano⁷⁵. Questa circostanza sembrerebbe deporre – in misura consistente – a favore della posizione di Guarino in merito al divieto di *privilegia inrogari*; tuttavia il fatto che non esistesse ancora la parola *privilegium* non significa che non potesse esistere un divieto di adottare provvedimenti a carattere personale. Questi avrebbero potuto essere denominati in altro modo: ad esempio, sulla base della definizione festina, proprio *rogationes*. Sembra però estremamente inverosimile che la prima attestazione di questa parola si trovi in una fonte di secoli successiva, come è appunto Festo; a tacer del fatto che mancano altre attestazioni di questo utilizzo della parola *rogatio*: come si è visto in pre-

⁶⁸ VENTURINI, op. cit., p. 172.

⁶⁹ Non permette di retrodatare l'origine del *privilegium* la testimonianza di Svetonio che si può leggere in Svet. *Vesp.* 8.5: *Ipse restitutionem Capitolii adgressus, ruderibus purgandis manus primus admovit ac suo collo quaedam extulit; aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuiusque concessis*, dato che essa si riferisce – verosimilmente in modo errato, da un punto di vista storico – non tanto alla nozione 'legislativa' di *privilegium*, quanto più a quella imperiale che è stata messa in luce *supra*.

⁷⁰ HUMBERT, *Les privilèges, des XII tables à Ciceron*, cit., p. 257.

⁷¹ Ascon. in *Milonianam* (cur. CLARK) 31.14: *His legibus obsistere M. Caelius tr. pl. studiosissimus Milonis conatus est, quod et privilegium diceret in Milonem ferri et iudicia praecipitari*.

⁷² Proprio in Gell. 10.20.1-10, su cui cfr. § 2.

⁷³ Mar. Victorin. *gramm.* (ed. H. KEIL) 4.83: *Credo quod vos ignoratis nomen privilegium quod dicitur: lex enim privilegii in unum hominem est dicta*.

⁷⁴ La definizione di Isidoro di Siviglia (*orig.* 5.18.1) dei *privilegia* come *leges privatorum, quasi privatae leges*, oltre a essere troppo tarda, rischia di essere ambigua, dato l'utilizzo del sintagma *lex privata* nel in ambito privatistico; il *privilegium* a cui si sta facendo riferimento qui è sempre un provvedimento di diritto pubblico. Per tale ragione è più felice l'espressione *leges in privato latae*, utilizzata dallo stesso Isidoro nel medesimo passo.

⁷⁵ Il lemma non compare né in A.W. ERNESTI, *Glossarium livianum*, Hildesheim, 1966 (ed. an.), né in D.W. PACKARD, *A Concordance to Livy*, 4, Cambridge, 1968.

cedenza, ogniquale volta la parola viene utilizzata per indicare un provvedimento a carattere particolare, essa appare promiscua, nella prospettiva evidenziata da Gellio, rispetto al vocabolo *lex*.

In secondo luogo la storia romana è costellata di provvedimenti che si potrebbero definire *privilegia*. Si pensi, ad esempio, oltre alla *lex Clodia de exilio Ciceronis* del 58 a.C., alla *lex Fufia de religione* del 61 a.C., proposta contro Clodio, e alla *lex Pompeia de vi* del 52 a.C., adottata nei confronti di Milone; Cicerone (*Brut.* 89) considera *privilegium* anche una *rogatio Scribonia de Lusitanis* del 149 a.C., rimasta soltanto progetto di legge, promossa nei confronti di Galba, mentre Gellio (10.20.3) dà analoga qualifica alla *lex Manilia de imperio Cn. Pompei*⁷⁶. Al di là della presenza o meno del divieto all'interno della legislazione decemvirale, sembrerebbe che questa, lungi dal segnare la fine dei provvedimenti a carattere personale, non sia affatto riuscita a impedirne l'emanazione⁷⁷. Esemplificativa, in tal senso, è una testimonianza – seppur drastica – di Tacito, spesso trascurata, ma che fornisce una prospettiva in parte diversa rispetto a quella ciceroniana:

Tac. *ann.* 3.27.1-3: Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi illicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt. [...] Iamque non modo in commune sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima re publica plurimae leges.

Senza tornare fino al V sec. a.C., sembrerebbe che il problema del provvedimento legislativo a carattere personale sia sorto soltanto nella tarda repubblica, nel momento in cui la legislazione è diventata a tutti gli effetti uno degli strumenti attraverso i quali condurre la lotta politica⁷⁸. Ed è proprio in tale contesto, a partire dal I sec. a.C., che si ha testimonianza in modo certo del sorgere di una riflessione attorno al carattere generale o particolare della legislazione, probabilmente per porre un argine all'utilizzo strumentale e personale di questa. Questa nuova prospettiva sembrerebbe emergere proprio dalla differenza di vedute tra Elio Gallo e Ateio Capitone: mentre per il primo è sufficiente, affinché si abbia una *lex publica*, che i

⁷⁶ Per un'ulteriore disamina di provvedimenti qualificabili come *privilegia* si veda DUCOS, *Les romains et la loi*, cit., p. 61 e ss.

⁷⁷ Ad esempio BLEICKEN, *Lex publica*, cit., p. 214, sostiene che la norma che faceva divieto di *privilegia inrogari* fosse «seit Jahrhunderten nicht mehr praktizierten».

⁷⁸ Analogamente a quanto accaduto in tema di *fraus legi*: sul punto si vedano, in particolare, L. FASCIONE, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano, 1983, *passim*, e A. TRISCIUOGGIO, *Fraus legi tra Cicerone e la giurisprudenza classica*, in *Ciceroniana online*, 7.2, 2022, p. 220.

comizi siano convocati in modo regolare, il secondo – verosimilmente in epoca successiva – introduce anche un requisito sostanziale, ovvero il carattere generale del *iussum populi*⁷⁹. Per tali ragioni si deve concludere che, nonostante venga retrodatata da alcuni⁸⁰, la riflessione teorica attorno al provvedimento legislativo *de uno pluribusve hominibus et de una pluribusve rebus* non risalga oltre il I sec. a.C.

6. In conclusione, non resta che tentare di individuare la paternità della definizione di *rogatio*.

Se si ritiene che la riflessione teorica attorno al provvedimento a carattere personale sia sorta attorno al I sec. a.C., essa potrebbe essere attribuita tanto a Verrio Flacco quanto a Festo. Dall'esame del testo è però apparso come questo sia stato oggetto di un intervento, non troppo felice, che ne ha alterato l'ordine logico degli elementi. Dal raffronto dei risultati di queste due analisi si può tentare la formulazione di un'ipotesi.

Verosimilmente Verrio Flacco deve aver formulato una definizione di *rogatio* – e di *lex* – più estesa, che si collegava, in qualche modo, alla glossa eliana. Sarebbe estremamente congetturale ipotizzare una formulazione di questo testo verriano; tuttavia sembra plausibile che tale testo contenesse, in linea col tenore delle rifles-

⁷⁹ Sul passaggio dalla visione repubblicana e formalistica della *lex* a quella sostanziale del primo periodo imperiale si veda proprio BLEICKEN, op. cit., 215 e ss.; BEHREND, *Der römische Gesetzesbegriff*, cit., p. 106, nt. 224, sottolinea come nella riflessione teorica che si sviluppa attorno alla legge nel I sec. a.C., *rogatio* indichi soltanto la 'legge formale', in assenza del requisito sostanziale della generalità che permette di qualificare come *lex publica* un provvedimento legislativo. Nella medesima prospettiva FALCONE, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'*, cit., p. 259, rileva una netta differenza tra la visione di Elio Gallo – la cui opera, secondo lo studioso, è stata composta non dopo l'inizio del I sec. a.C. – conforme «all'autentica fenomenologia costituzionale repubblicana, secondo cui nella valutazione di una pronuncia assembleare viene in esclusiva considerazione il profilo formale dell'*agere cum populo*» rispetto a quella ciceroniana, secondo la quale la *lex* è ridotta alla «deliberazione in sé giusta e rivolta alla generalità dei consociati». La differenza di prospettiva che intercorre tra Elio Gallo e Ateio Capitone è messa in risalto anche da CERAMI, MICE-LI, *Strutture Costituzionali*, cit., p. 400.

⁸⁰ In particolare, HUMBERT, *Les privilèges, des XII tables à Ciceron*, cit., p. 262, dopo aver contestato la validità della testimonianza di Gellio (10.20.2-4), delinea una nozione di *privilegium* per la quale «[c]e n'est [...] pas l'importante numérique du destinataire qui importe, mais la vocation de la mesure», facendo con ciò riferimento all'interesse di natura privata sotteso al provvedimento. In tale prospettiva non costituirebbero *privilegia* dei provvedimenti sì a carattere particolare, ma finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico. Sulla base di questa premessa, dalla disposizione della *Tabula Bantina* (RS I, n. 13, l. 5-7) secondo cui [...] *iurato sciens in comitio sine dolo malo, se ea comitia magis vei publice causa, quam cuiuspiam gratiae au inimicitiae causa [...] perimere*, si dovrebbe dedurre che la riflessione attorno all'interesse privato di un provvedimento, contrapposto a quello pubblico e generale, fosse già sviluppata nell'esperienza giuridica romana almeno nel II sec. a.C., se non prima. Ad ogni modo, si è già avuto modo di rilevare come la maggior parte degli studiosi qualifichi come *privilegium* un provvedimento esclusivamente sulla base del suo carattere particolare, a prescindere dalla natura dell'interesse sottostante.

sioni in materia in tale epoca storica, una qualche considerazione sul carattere generale o particolare del provvedimento legislativo. Riflessioni analoghe, in materia di diritto pubblico, sono contenute all'interno del *De verborum significatu*⁸¹ e appaiono tendenzialmente in linea con le più accreditate ricostruzioni storico-giuridiche.

Probabilmente Festo, più di un secolo dopo, deve aver trovato il testo oscuro o arcaico, per poi realizzare uno di quegli interventi finalizzati, per sua stessa ammissione, a *brevisissime redigere*⁸². In uno sforzo interpretativo, simile a quello di Gellio ma di natura diversa dato il carattere differente dell'opera, potrebbe aver redatto tale definizione approssimativa. La confusione è del tutto giustificabile: in primo luogo Festo non è un giurista; in secondo luogo sta scrivendo nel momento in cui una *rogatio* non avviene da decenni, dato che l'ultima *lex publica* sembrerebbe essere stata rogata da Nerva tra il 96 e il 98 d.C.⁸³; infine l'equivocità linguistica dei *veteres* denunciata da Gellio è reale, poiché *lex* e *rogatio* vengono effettivamente utilizzati per indicare qualunque tipo di provvedimento, dai *plebiscita* alle *leges* istitutive di *quaestiones extraordinariae*, che indubbiamente possono apparire provvedimenti *de uno pluribusve hominibus et de una pluribusve rebus*. Come ha sottolineato Jochen Bleicken, l'osservatore dell'età imperiale, influenzato dall'introduzione della nozione ciceroniana di *privilegium* e dalla riflessione sul carattere generale della *lex publica*, non era più in grado di comprendere la terminologia repubblicana, all'interno della quale il termine *lex* poteva designare anche provvedimenti a carattere personale. Per tale ragione, «man half sich, indem man in dem Begriff der *rogatio* einen, wenn nicht alle Volksbeschlüsse (die nicht Wahl oder Gericht sind), so doch alle Anträge vor dem Volk vereinigenden Begriff fand»⁸⁴.

In una prospettiva glossariale in cui ad ogni parola deve corrispondere un elemento definito, è verosimile che Festo, analogamente a Gellio, abbia tentato di fare chiarezza nella confusione semantica che intercorre tra la parola *rogatio* e *lex*, ma con risultati che non hanno riscontro nella ricostruzione storico-giuridica.

⁸¹ Si vedano, ad esempio, Fest. s.v. *scita plebei* (p. 372.20L), e s.v. *scitum populi*. p. (442.28L).

⁸² Fest. s.v. *poriciam* (p. 242.34L); cfr. *supra*, nt. 48.

⁸³ M.M. PAGÉ, *La politique socio-agraire de l'empereur Nerva (96-98)*, in *MEFRA*, 121.1, 2009, p. 223 e ss.

⁸⁴ BLEICKEN, *Lex publica*, cit., p. 216.